



Comune di Afragola

N° PAP-02929-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 11/11/2020 al 26/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA PEDALINO

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDec00211/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - Divieto di circolazione sul territorio comunale per i minori di anni 18, se non accompagnati, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 – dal 13 novembre 2020 al 3 dicembre 2020

IL SINDACO

Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
- il DPCM del 3 novembre 2020 ha disposto:

che nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;

che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Visto:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 87 del 31 ottobre 2020 che raccomanda fortemente di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario;

Dato atto che tra le misure adottate, applicabili sull'intero territorio nazionale, vi è il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati;

Considerato che, soprattutto è concreto il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi, strade e piazze cittadine;

Considerato, altresì, che è stata verificata la presenza di minori che stazionano in varie aree della Città, spesso in gruppo, aumentando, in tal modo il concreto rischio di ulteriore diffusione del virus Covid-19;

Considerato che, nelle ultime settimane è stato segnalato un notevole aumento di casi di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19;

Verificata la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

Dato atto che, nel corso della riunione del 11 novembre u.s. tenutasi nella Sala Giunta Comunale con alcuni componenti del C.O.C. già attivato sin dall'inizio dell'emergenza e con la presenza del Segretario Generale, di taluni Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, è emersa la necessità di rivedere ed adottare ulteriori e più incisivi provvedimenti atti a minimizzare il rischio del contagio nel territorio comunale;

Considerato

che la presenza di numerose persone può, anche involontariamente, favorire un'attenuazione dell'osservanza sia delle misure di distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;

che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19

l'art. 3 comma 3 del citato DPCM del 3 novembre 2020 dispone che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

il richiamato art. 3 comma 3 raccomanda fortemente, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, anorma del quale: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecanti nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19";

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione,

Sussistente:

l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Richiamata l'Ordinanza n. 208/2020 del 06/11/2020 e ravvisata la necessità di integrare la stessa alla luce delle considerazioni fin qui svolte;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, salvo ulteriori provvedimenti, a partire dal 13 novembre 2020 e fino a tutto il 3 dicembre 2020:

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, è fatto divieto ai minori di anni 18 di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore o altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura. All'accompagnatore è fatto obbligo di vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo delle mascherine facciali.

L'Ordinanza n. 208/2020 è sostituita integralmente dal presente provvedimento.

INVITA

al rispetto delle prescrizioni imposte con il DPCM del 4 novembre 2020 e alle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania tutt'ora vigenti:

- è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;
- è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- è fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità;

INVITA

i titolari delle attività commerciali ad assicurare tutta la loro collaborazione per il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, mettendo in atto tutti gli utili accorgimenti finalizzati ad evitare che vi siano assembramenti nei pressi dei propri esercizi commerciali.

AVVERTE

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico

del virus COVID-19 a:

- Prefetto di Napoli

=Presidente della Giunta Regionale Campania

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

- tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale.

Comune di Afragola li, 11/11/2020

IL SINDACO

CLAUDIO GRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.